

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2862 del 17/08/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA COLLA S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "TRASFORMAZIONE LATTIERO- CASEARIA" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CADEO (PC), FRAZ. FONTANA FREDDA, LOC. TARTAGLIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2929 del 16/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciassette AGOSTO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA COLLA S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "TRASFORMAZIONE LATTIERO-CASEARIA" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CADEO (PC), FRAZ. FONTANA FREDDA, LOC. TARTAGLIA.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA l'istanza della Ditta COLLA S.P.A., trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dallo Sportello Unico del Comune di Cadeo (PC) alla Provincia di Piacenza con nota PEC del 16/12/2015, prot. 14874/2015 (prot. prov.le n. 73394 in pari data) al fine di ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "trasformazione lattiero-casearia" svolta nello stabilimento in oggetto;

RILEVATO che l'istanza è stata avanzata:

- per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per ottenere l'autorizzazione, ex art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;

VISTA altresì la seguente documentazione:

- nota 10/2/2016 (prot. ARPAE n. 1312 in data 16/2/2016) con la quale la Ditta Colla SPA ha trasmesso la nuova planimetria della rete fognaria dello stabilimento di cui trattasi;
- verbale della conferenza di servizi convocata dal Comune di Cadeo in data 3/5/2016 con nota 14/4/2016 prot. n. 4251 (prot. ARPAE n. 3757 in data 15/4/2016). La conferenza di servizi è stata rinviata a data da destinarsi per dar modo alla Ditta di produrre la documentazione integrativa ivi richiesta;
- nota 13/05/2016 (prot. ARPAE n° 5257 del 20/5/2016) con la quale Ditta ha inviato, anche a questa Agenzia, la documentazione integrativa richiesta nella conferenza di servizi del 03/05/2016 ;

PRESO ATTO che:

- nell'istanza viene dichiarato un consumo annuo di latte pari a 52167 qli/anno;
- le emissioni in atmosfera dichiarate dall'Azienda provengono da un impianto termico fabbricato nel 1989 avente potenza pari a 1,55 MW;
- quale combustibile, nonostante la generica indicazione dell'olio combustibile, viene prodotta la scheda di sicurezza del gasolio con contenuto massimo di 1000 ppm (0,1% di zolfo);
- presso l'insediamento è posizionato un impianto di depurazione a fanghi attivi, avente potenzialità di progetto di 30 Kg BOD₅/giorno (pari a 500 A.E. secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni) al quale vengono convogliate:
 - acque reflue industriali provenienti dalla lavorazione del latte;
 - le acque reflue domestiche in uscita dalle fosse Imhoff;
- ai sensi del punto 2), comma 2.4, della Deliberazione G.R. n° 1053/2003 sono da considerare acque reflue industriali *"anche quelle derivanti da attività industriali che danno luogo ad un unico scarico finale in cui confluiscono anche eventuali reflui domestici"* e che pertanto lo scarico è da classificarsi "scarico di acque reflue industriali";

- lo scarico in uscita dall'impianto di depurazione recapita nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" afferente al *Torrente Chero*;
- l'impianto di depurazione è dotato di un pozzetto di prelievo fiscale indicato con la dicitura "*POZZETTO DI CACCIATA E PRELIEVO CAMPIONI*" nella "*PLANIMETRIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE*" allegata all'istanza del 10/01/2005 (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza in data 18/01/2005 con prot. n° 3766);
- lo scarico è stato autorizzato dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 883 del 15/05/2013;

ATTESO che:

- l'art. 13 delle NTA del PPRTQA della Provincia di Piacenza stabilisce che "*E' fatto divieto di utilizzare gasolio, olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio nei nuovi impianti termici (caldaie ad uso produttivo), nei siti in cui sia presente la rete di distribuzione del gas metano. In sede di rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, gli impianti termici che impiegano gasolio, olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio, dovranno essere riconvertiti a metano, nei siti in cui sia presente la rete di distribuzione del gas*";
- l'art. 25 del PAIR 2020 adottato dalla Regione Emilia Romagna, stabilisce che "*Dal 1 gennaio 2020 è vietato l'uso di olio combustibile negli impianti termici di cui ai titoli I della Parte V del D. Lgs. 152/2006*";

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta conclusiva del 22/7/2016 acquisiti i contributi istruttori degli Enti ed Organismi coinvolti nel procedimento e tenuto conto delle dichiarazioni ivi rese dal rappresentante della Ditta - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta COLLA S.p.A. per l'attività di "trasformazione lettiero-casearia" svolta nello stabilimento sito in Comune di Cadeo, Frazione Fontana Fredda, Località Tartaglia, dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpa e per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpa e nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **COLLA S.P.A.** (C. FISC. 00348560335) - avente sede legale in Comune di Cadeo in via S. Anna n. 10 - per l'attività di "trasformazione lettiero-casearia" svolta nello stabilimento sito in Comune di Cadeo,

Frazione Fontana Fredda, Località Tartaglia. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione, ex art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 GENERATORE DI VAPORE – POTENZA 1,55 MW

Portata massima	2088 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	365 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
materiale particellare	50 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100 mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse;
 - b) l'impianto termico dovrà essere alimentato esclusivamente a gasolio che dovrà rispettare i requisiti fissati dall'allegato X al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Presso l'insediamento dovrà essere tenuta la documentazione attestante le caratteristiche del combustibile;
 - c) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E1, il gestore può non effettuare autocontrolli a detta emissione;
 - d) il camino di emissione E1 deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - e) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM MU 422;
 - metodo UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - per la verifica dei limiti di emissione degli **ossidi di azoto e di zolfo** il metodo di campionamento, prelievo e analisi da adottarsi è quello riportato in allegato al D.M. 25.8.2000, in alternativa può essere fatto ricorso all'analizzatore con celle elettrochimiche;
 - f) la durata dei campionamenti per la misura del materiale particellare deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;
 - g) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D. Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
 - h) il termine ultimo di messa in esercizio è fissato a **due mesi** dalla data del rilascio dell'atto autorizzativo da parte del SUAP;
 - i) il termine ultimo di messa a regime è fissato a **tre mesi** dalla data del rilascio dell'atto autorizzativo da parte del SUAP;
 - j) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
3. di stabilire, **per lo scarico di acque reflue industriali**, il rispetto dei limiti nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;;
4. di impartire, **per lo scarico di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" afferente al Torrente Chero** , le seguenti prescrizioni:
- a) tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di depurazione dovranno essere mantenuti sgombri e facilmente ispezionabili; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere sempre

accessibile ed attrezzato per consentire un corretto campionamento per caduta delle acque reflue;

- b) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e dell'impianto di depurazione, prevedendo anche controlli che ne attestino l'efficienza; in particolare dovranno essere asportati i fanghi dal medesimo impianto ogni qualvolta si renda necessario al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- c) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
- d) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi all'impianto di depurazione o alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE e all'A.U.S.L. di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
- e) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE, ogni eventuale modifica all'impianto di depurazione o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti

5. **di fare salvo:**

- che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- quanto previsto dalla DGR 1115/2008 "linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi";

6. **di dare atto che:**

- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Cadeo sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali rilasciata dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 883 del 15/05/2013;
- resta salvo
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.